



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Copia

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 62 del 28/09/2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Aggiornamento piano di razionalizzazione.

Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000 e dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vennero tutte osservate, il Consiglio Comunale di Domodossola, alle ore ventuno, si è riunito nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. PIZZI Fortunato Lucio - Sindaco	Sì
2. VALENTINI Carlo - Presidente	Sì
3. BASTA Fabio - Consigliere	Sì
4. BOLOGNINI Davide - Consigliere	Sì
5. BOTTARO Gianluigi - Consigliere	Sì
6. CAPRISTO Domenico - Consigliere	Sì
7. CORSINI Monica - Consigliere	Sì
8. GIACOMELLO Gabriella - Consigliere	Sì
9. GRAZIOBELLI Lilliana - Consigliere	No
10. OIOLI Maurizio - Consigliere	Sì
11. OLIVA Marina - Consigliere	Sì
12. PARRELLI Ilenia - Consigliere	Sì
13. PATELLI Fabio - Consigliere	Sì
14. RACCO Simone - Consigliere	No
15. RAGAZZINI Milena - Consigliere	Sì
16. RAPETTI LOMBARDO Claudio - Consigliere	Sì
17. SAVIO Gualtiero - Consigliere	Sì
Totale presenti	15
Totale assenti	2

Presiede: Sig. **VALENTINI CARLO**
Assiste: Dott.ssa **SALINA Antonella**

Presidente
Segretario Generale

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA LA SEGUENTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL Consiglio Comunale N.60 DEL 01/09/2017

ISTRUTTORE REDATTORE: Salina Antonella UNITÀ ORGANIZZATIVA Ragioneria E Controllo Di Gestione

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Aggiornamento piano di razionalizzazione.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Domodossola e dato atto che l'affidamento dei servizi alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione consiliare n. 8 del 28/04/2015, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche - allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale - dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

PRESO ATTO delle "linee di indirizzo per la revisione straordinaria", approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, e delle relative schede tecniche predisposte dalla Corte che costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti" (Allegato B);

RILEVATO che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Domodossola per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano e nelle alleghe schede;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett.e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art.10 del T.U.S.P.;



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegati A e B alla presente deliberazione, che ne costituiscono parti integranti e sostanziali;
2. di dare atto che a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Domodossola per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano e nelle allegate schede;
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

PARERI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salina Antonella

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Salina Antonella



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la suesposta proposta di deliberazione;
- Esaminati gli allegati;
- Udita la relazione dell'Assessore alle Finanze, Angelo Tandurella, che ricorda trattarsi di un adempimento ricognitivo annuale ed elenca le partecipazioni in essere;
- Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione presentata;
- Dato atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL", come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;
- Ritenuta la competenza a deliberare in merito (art.42 TUEL - D.Lgs 267/2000);

Presenti n. 15

Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Rapetti Lombardo, Bottaro, Bolognini, Corsini e Ragazzini), resi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto "**Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Aggiornamento piano di razionalizzazione.**" indicata in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Inoltre, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000.



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Il presente verbale composto da n° 7 pagine è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : CARLO Valentini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to : SALINA Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 comma 1 - T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 02/10/2017 e vi rimarrà affissa per (15) quindici giorni consecutivi dal 02/10/2017 al 17/10/2017.

Domodossola, lì 02/10/2017

Il Segretario Generale
F.to SALINA Antonella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Generale
SALINA Antonella

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

(Art. 134 comma 4 - T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile dal 28/09/2017

Il Segretario Generale
F.to: SALINA Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 comma 3 - T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal _____

Il Segretario Generale
F.to: